

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1971

Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i Tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — Le attuali piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di istruzione, per quelli più importanti, prevedono che la direzione sia affidata ad un giudice con qualifica di magistrato di corte di appello.

Presso le stesse sedi, le attuali piante organiche prevedono, oltre alle funzioni di procuratore della Repubblica, affidate a magistrati di corte di cassazione, anche quelle di procuratore aggiunto della Repubblica, affidate a magistrati di corte di appello.

A seguito delle recenti innovazioni legislative, che hanno investito molte norme del codice di procedura penale, per adeguarle ai principi della Costituzione, si è prodotta una radicale modifica del sistema, avendo l'istruzione formale, nella generalità dei casi, sostituito quella sommaria ed essendo considerevolmente ampliate le incombenze istruttorie poste a tutela dei diritti di difesa dell'imputato e delle altre parti.

A tal fine va messa in rilievo una delle esigenze fondamentali di questo disegno di legge e cioè la necessità di collocare il dirigente dell'ufficio istruzione sullo stesso piano del dirigente dell'ufficio del pubblico ministero. Vero è che la diversità di posizioni di carriera non importa nè vincolo gerarchico nè altra forma di subordinazione; tuttavia non si può negare che — dovendo assumere quotidianamente un atteggiamento che può essere in dissenso del pubblico ministero — il capo dell'ufficio istruzione che non abbia la stessa posizione del capo dell'ufficio del pubblico ministero non si senta sempre del tutto libero nella sua azione. Si consideri che, specialmente a seguito della modifica dell'articolo 389 del codice di procedura penale, il giudice istruttore è chiamato ad esercitare un controllo sulla decisione del pubblico ministero circa la scelta del rito istruttorio. Di questo aspetto il proponente si occupò nel suo intervento al Senato nella seduta del 16 marzo 1971.

In dipendenza di questa diversa concreta strutturazione dell'attività istruttoria, sono venute a crearsi negli uffici di istruzione, specialmente in quelli che hanno sede nei grandi centri, particolari esigenze, oltre che di prestigio, anche e soprattutto di carattere funzionale, atteso il notevole aumento sia della mole degli affari e sia del numero dei magistrati e dell'altro personale, addetti agli uffici medesimi.

Per soddisfare tali esigenze, si ravvisa la necessità di potenziare, nelle sedi di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, numero 1006, gli strumenti direttivi ed organizzativi degli uffici di istruzione, sembrando altresì quanto mai opportuno uniformarsi, a tale uopo, al modello già in atto, nelle stesse sedi, presso gli uffici del pubblico ministero.

L'unito disegno di legge prevede, pertanto, che, nelle sedi sopra indicate, la dirigenza degli uffici di istruzione sia affidata a magistrati di corte di cassazione e che, presso le medesime sedi, siano istituite le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, da conferire a magistrati di corte di appello. All'uopo, nell'organico dei predetti uffici, viene as-

segnato un posto di magistrato di corte di cassazione con funzioni di dirigente ed un posto di magistrato di corte di appello, con funzioni di consigliere istruttore aggiunto.

Gli uffici di istruzione in oggetto sono quelli di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Per l'attuazione della proposta modifica occorre, pertanto, apportare una variante al ruolo organico della Magistratura e modificare la relativa tabella, nel senso di aumentare di dodici posti il numero dei magistrati di corte di cassazione ed equiparati e ridurre, contestualmente, di altrettante unità l'organico unico dei magistrati di corte di appello, di tribunale e degli aggiunti giudiziari.

A ciò provvede l'articolo 2 dell'unito disegno di legge, il quale, all'articolo 3, detta norme di carattere transitorio concernenti i magistrati attualmente preposti alla dirigenza dei predetti uffici di istruzione, al fine di evitare che, anche in via indiretta, possa essere arrecato un qualsiasi pregiudizio alla loro attuale situazione ed alle guarentigie di inamovibilità loro spettanti.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi indicate nella tabella A annessa alla presente legge è conferita a magistrati di corte di cassazione, secondo le norme vigenti e salvo il disposto dell'articolo 3.

Presso gli stessi uffici e sedi sono istituite le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, da conferire, secondo le norme in vigore, a magistrati di corte di appello.

Per le sedi predette e nei sensi indicati nella suddetta tabella A è modificata la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1006.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, numero 1.

#### Art. 2.

La tabella relativa al ruolo organico della Magistratura, allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

#### Art. 3.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1 conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica loro spettante alla data suddetta, salvo che, a tale data, si trovino nelle condizioni previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 687: in tal caso, essi conserveranno l'ufficio e continueranno ad esercitarne le funzioni con la qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge e col contestuale passaggio al ruolo organico dei magistrati di corte di cassazione, occupando i corrispondenti posti istituiti ai sensi dello stesso articolo 1.

All'attribuzione dei rimanenti posti direttivi come sopra istituiti si farà luogo man mano che, in ciascuna delle predette sedi, la dirigenza dell'ufficio di istruzione risulterà vacante.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE IN FUNZIONI DI PRESIDENTE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E CONSIGLIERE ISTRUTTORE E MAGISTRATI DI CORTE D'APPELLO IN FUNZIONI DI PROCURATORI AGGIUNTI DELLA REPUBBLICA E DI CONSIGLIERI ISTRUTTORI AGGIUNTI

S E D I	Magistrati di Corte di cassazione			Magistrati di Corte di appello	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratori aggiunti della Repubblica	Consiglieri istruttori aggiunti
Bari	1	1	1	1	1
Bologna	1	1	1	1	1
Catania	1	1	1	1	1
Firenze	1	1	1	1	1
Genova	1	1	1	1	1
Milano	1	1	1	2	1
Napoli	1	1	1	2	1
Palermo	1	1	1	1	1
Roma	1	1	1	2	1
Torino	1	1	1	1	1
Trieste	1	1	1	—	1
Venezia	1	1	1	—	1
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

	Numero dei posti —
Primo Presidente della Corte di cassazione . . .	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente aggiunto della Corte di cassazione — Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . .	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equi- parati . . . . .	102
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . .	505
Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari . . . . .	5.941
Uditori giudiziari . . . . .	350
	<hr/>
Totale . . . . .	6.902
	<hr/>